



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1971

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 - articolo 28: nomina del Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e definizione dello schema del relativo contratto di lavoro.

Il giorno **27 Novembre 2020** ad ore **10:54** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI

Assenti:

ASSESSORE

ROBERTO FAILONI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

- richiamata la deliberazione n. 1121 di data 4 agosto 2020, mediante la quale, in applicazione dell'articolo 28 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento), è stato indetto l'avviso per la nomina del Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (di seguito denominata Azienda), approvando lo schema dell'avviso pubblico di selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore generale dell'Azienda, rinviando a successiva deliberazione la definizione del relativo schema di contratto di lavoro;
- richiamata altresì la deliberazione n. 1566 di data 9 ottobre 2020, di costituzione della Commissione per la selezione dei candidati alla nomina a Direttore generale dell'Azienda;
- preso atto che detta Commissione ha concluso gli adempimenti ad essa demandati in data 30 ottobre 2020 e che ha tempestivamente trasmesso al Presidente della Provincia e all'Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia copia dei relativi verbali, contenenti tra l'altro la rosa dei nominativi che la Commissione stessa ha considerato in possesso dei migliori requisiti per il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Azienda;
- considerato e valutato quanto comunicato dal Presidente e dall'Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia relativamente ai curricula presentati dai candidati inclusi in tale rosa di nominativi ed alle relative valutazioni di merito espresse dalla Commissione, con particolare riguardo alla coerenza ed alla qualità del complesso delle evidenze professionali, tecniche e formative ed altresì delle esperienze da ciascuno maturate in relazione alla eventuale preposizione alla direzione generale dell'Azienda;
- visti i commi 6 e 7 dell'articolo 28 della legge provinciale n. 16 del 2010, a norma dei quali:
 - “il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da un contratto di lavoro a tempo determinato di durata quinquennale, rinnovabile, stipulato in osservanza del libro V, titolo III, del codice civile. Lo schema di contratto, che comprende il trattamento economico, da determinarsi tenuto conto delle esigenze di riduzione della spesa pubblica, e le cause di recesso, è definito dalla Giunta provinciale”;
 - “la Giunta provinciale stabilisce criteri e modalità per la valutazione dell'attività del direttore generale, con riferimento agli obiettivi assegnatigli e alla qualità complessiva dell'offerta assistenziale assicurata dall'Azienda”;
- visto quanto definito nel pubblico avviso per la nomina del Direttore generale dell'Azienda di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1121/2020;
- preso atto che nel predetto avviso è stato definito il trattamento economico riconosciuto al Direttore generale dell'Azienda, stabilito in euro 165.000,00 annui al lordo degli oneri e ritenute di legge, con possibilità per la Giunta provinciale di applicare l'incremento di una quota annua fino al 20% dello stesso, in relazione alle risultanze della valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 28, comma 7, della legge provinciale n. 16/2010;
- visto il comma 3, lettera b) dell'articolo 26 della legge provinciale n. 16 del 2010, che prevede la commisurazione del predetto trattamento economico aggiuntivo del Direttore generale dell'Azienda al conseguimento di obiettivi inerenti al rispetto dei tempi massimi di accesso alle prestazioni sanitarie;
- visto il comma 3 dell'art. 28 della legge provinciale n. 16/2010 e s.m.;

- visto l'art. 1, comma 865, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) e considerato quindi che i risultati ottenuti dalla direzione aziendale sul rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa vigente incidono sul trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla Giunta nella deliberazione n. 1121 del 4 agosto 2020;
- ritenuto di prevedere nello schema di contratto in allegato alla presente deliberazione, nella parte riferita al trattamento economico, che il Direttore generale può assorbire ad interim temporaneamente, in caso di vacanza, uno degli incarichi previsti dall'articolo 29 e dall'articolo 31 della legge provinciale n. 16/2010 e s.m., con possibilità per la Giunta provinciale di integrare il relativo compenso annuo lordo onnicomprensivo con una indennità comunque non superiore al 20% del trattamento economico stabilito per l'incarico rimasto vacante;
- ritenuto inoltre, con riferimento agli incarichi di cui all'articolo 29 della legge provinciale n. 16/2010 (direttori afferenti al Consiglio di Direzione), di integrare il relativo schema di contratto approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2557/2010 e s.m., prevedendo che il Direttore generale possa attribuire ad interim temporaneamente, in caso di vacanza, uno degli incarichi previsti dall'articolo 31 della legge provinciale n. 16/2010 e s.m. ad uno dei componenti del Consiglio di direzione autorizzando, in tal caso, il Direttore generale ad integrare il trattamento economico fisso di cui all'art 3, comma 1 del predetto schema di contratto, con una indennità comunque non superiore al 20% del trattamento economico stabilito per l'incarico rimasto vacante;
- considerato che quanto previsto dal predetto art. 1, comma 865 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) trova applicazione anche nei confronti del Direttore amministrativo dell'Azienda e che quindi va modificato in tal senso il relativo schema di contratto già definito con deliberazione della Giunta provinciale n. 2557/2010 e s.m., in conformità a quanto previsto per il Direttore generale nello schema di contratto allegato alla presente deliberazione;
- ritenuto altresì, con riferimento agli incarichi di cui all'articolo 29 e all'articolo 31 della legge provinciale n. 16/2010, in analogia a quanto previsto per il trattamento economico del Direttore generale di rideterminare, nella misura massima annua del 20%, il compenso di cui all'art. 3 comma 2 (compenso variabile per risultati e obiettivi raggiunti) dello schema di contratto dei Direttori afferenti al Consiglio di Direzione, approvato con la predetta deliberazione n. 2557/2010 e s.m., e dei Direttori di Articolazione organizzate fondamentali di cui all'art. 31 della legge provinciale n. 16/2010 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 610 del 2011 e s.m.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- viste le norme e gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di nominare il dott. PIER PAOLO BENETOLLO, nato a Vicenza (VI) il 17 aprile 1961 quale Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, con incarico di durata quinquennale decorrente dal 1 dicembre 2020;

- 2) di approvare, tenuto conto di quanto espresso in premessa, lo schema contrattuale allegato al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale, concernente il rapporto di lavoro del nuovo Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- 3) di dare atto che la conferma dell'odierna nomina rimane subordinata alla positiva verifica, decorsi ventiquattro mesi di attività, dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti, così come previsto dalla vigente normativa nazionale e dal contratto di lavoro in allegato;
- 4) di autorizzare il Presidente della Provincia alla stipulazione del contratto suddetto;
- 5) di integrare, con riferimento agli incarichi di cui all'articolo 29 della legge provinciale n. 16/2010 (direttori afferenti al Consiglio di Direzione), il relativo schema di contratto approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 del 12 novembre 2010 come da ultimo modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 4/2017, prevedendo che il Direttore generale può attribuire ad interim temporaneamente, in caso di vacanza, uno degli incarichi previsti dall'articolo 31 della legge provinciale n. 16/2010 e s.m. ad uno dei componenti del Consiglio di direzione autorizzando, in tal caso, il Direttore generale ad integrare il trattamento economico fisso di cui all'art 3, comma 1 del predetto schema di contratto, con una indennità comunque non superiore al 20% del trattamento economico stabilito per l'incarico rimasto vacante;
- 6) di modificare, con riferimento all'incarico di direttore amministrativo dell'Azienda il relativo schema di contratto approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2557/2010 e s.m., in applicazione dell'art. 1, comma 865 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) e in conformità a quanto previsto nello schema di contratto di cui al punto 2);
- 7) di rideterminare, per le motivazioni espresse in premessa e a decorrere dai nuovi incarichi, dal 30% al 20% la quota annua massima di cui all'art. 3 comma 2 dello schema di contratto dei direttori: sanitario, amministrativo e socio-sanitario, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 2557/2010 come da ultimo modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 4/2017;
- 8) di rideterminare, per le motivazioni espresse in premessa e a decorrere dai nuovi incarichi, dal 30% al 20% la quota annua massima di cui all'art. 3 comma 2 dello schema di contratto per i direttori di articolazioni organizzative fondamentali (AOF) di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 610/2011 e successive modificazioni;
- 9) di demandare al nuovo Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e per i nuovi incarichi che saranno dallo stesso conferiti, l'adeguamento dell'entità del trattamento economico spettante ai Direttori afferenti al Consiglio di Direzione e alle Articolazioni organizzative fondamentali (AOF), con quanto stabilito ai precedenti punti 7 e 8.

Adunanza chiusa ad ore 12:56

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 schema di contratto

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. _____

**CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE
DI CUI ALL'ARTICOLO 28 DELLA LEGGE PROVINCIALE
23 LUGLIO 2010, N. 16 e s.m.
P R E M E S S O**

che la Giunta provinciale di Trento, con provvedimento n. _____ di data _____ 2020:

- ha disposto in ordine al conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari a favore del dott. _____, con decorrenza dal _____, autorizzando il Presidente della Provincia a stipulare il relativo contratto di lavoro;
- ha determinato i contenuti del relativo contratto di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28, comma 6, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16;

TRA I SIGNORI

- MAURIZIO FUGATTI, nato a Bussolengo (VR) il 7 aprile 1972 e domiciliato per la carica in Trento, presso il Palazzo della Provincia autonoma di Trento, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa (CF 00337460224) , nella sua qualità di Presidente,
e

- _____, nato a _____ (_____) il _____ e residente a _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART. 1
(Oggetto)**

1. La Provincia autonoma di Trento, come sopra rappresentata, conferisce l'incarico di Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (di seguito denominata Azienda), al dott. _____, che accetta, per il periodo dal _____ al _____.

2. Le parti si danno reciprocamente atto che il rapporto instaurato in virtù del presente contratto si configura come rapporto di lavoro autonomo, avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale con caratteristiche di continuità e coordinamento e che pertanto, per quanto non espressamente previsto, al medesimo si applicano le disposizioni di cui al libro V, titolo III, del codice civile.

ART. 2

(Compiti ed impegno esclusivo del Direttore generale)

1. Il _____ si impegna a svolgere le funzioni indicate dall'articolo 28 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 nonché, per quanto applicabile, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, ad esercitare i poteri e ad adottare gli atti inerenti alla legale rappresentanza ed alla gestione dell'Azienda, salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni normative.

2. Il _____ si impegna altresì ad esercitare tutti i poteri ed ogni altra funzione connessa all'attività di gestione dell'Azienda, disciplinati da leggi, regolamenti e atti di programmazione nazionale, per quanto applicabili, nonché da leggi, regolamenti, direttive, linee guida ed atti di programmazione e di indirizzo provinciali, verificando, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, il mantenimento dell'equilibrio di bilancio e la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

3. Fermo restando quanto sopra, il _____ si impegna a realizzare gli obiettivi individuati dalla Giunta provinciale e gli obiettivi assegnati ai sensi del comma 7 dell'articolo 28 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16, nonché ai sensi del comma 3, lettera b) dell'articolo 26 della legge provinciale n. 16 del 2010, sia di carattere economico finanziario sia di salute.

4. Il dott. _____ deve mantenere il segreto e non può quindi dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali venga a conoscenza a causa del suo ufficio quando possa derivarne danno per l'Azienda o per la Provincia autonoma di Trento, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio per terzi.

5. Ai fini del riconoscimento del trattamento economico aggiuntivo di cui all'art. 3 comma 2, la Direzione aziendale dovrà garantire un utilizzo efficiente della liquidità disponibile ed il mantenimento dei tempi di pagamento previsti dalla normativa vigente anche in conformità a quanto prescritto dall'art. 1, comma 865 della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019).

6. In relazione a quanto sopra le parti convengono che l'impegno assunto dal dott. _____ deve intendersi a titolo esclusivo, a tempo pieno ed incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo o cariche che comportino un impegno lavorativo ricorrente e continuativo o che comunque si pongano in pregiudizio della funzione di direttore generale.

7. Il dott. _____ potrà assentarsi per periodi continuativi non superiori a 20 giorni lavorativi e complessivamente per non più di 35 giorni lavorativi nell'anno solare, salvo casi di forza maggiore.

8. Il dott. _____ si impegna a stabilire la propria residenza anagrafica nel territorio della provincia di Trento per la durata del presente contratto.

ART. 3 **(Trattamento economico)**

1. Per lo svolgimento delle prestazioni di cui all'articolo 2 al dott. _____ sarà corrisposto dall'Azienda, a carico del proprio bilancio, un compenso annuo lordo onnicomprensivo di Euro 165.000,00 (centosessantacinquemila/00) al lordo degli oneri e ritenute di legge, da corrispondersi in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare.

2. Il compenso di cui al comma 1) è incrementato dalla Giunta provinciale, a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio, di una quota annua fino al 20% dello stesso, in relazione alle risultanze della valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 28, comma 7, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16, dell'attività svolta dal dott. _____ con riferimento agli obiettivi assegnatigli e alla qualità complessiva dell'offerta assistenziale assicurata dall'Azienda, ivi compreso il conseguimento degli obiettivi inerenti il rispetto dei tempi massimi di accesso alle prestazioni sanitarie. Detto incremento è decurtato nella misura massima del 30% in presenza dei presupposti e nei termini previsti dall'art. 1 comma 865 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute nell'interesse dell'Azienda e nello svolgimento delle attività inerenti alle funzioni di direttore generale, nella misura prevista per i dirigenti generali della Provincia autonoma di Trento. Spetta infine il rimborso delle spese di partecipazione a eventi di interesse aziendale con esclusione di quelli obbligatori previsti dalla normativa vigente.

4. Il dott. _____ può assorbire ad interim temporaneamente, in caso di vacanza, uno degli incarichi previsti dall'articolo 29 e dall'articolo 31 della legge provinciale n. 16/2010 e s.m., con possibilità per la Giunta provinciale di integrare il compenso annuo lordo onnicomprensivo di cui al comma 1 del presente articolo, con una indennità comunque non superiore al 20% del trattamento economico stabilito per l'incarico rimasto vacante. Detta integrazione non è considerata ai fini della determinazione del trattamento economico aggiuntivo di cui al comma 2 del presente articolo.

ART. 4 **(Responsabilità e spese legali)**

1. Ogni responsabilità civile per fatti commessi dal dott. _____ nell'esercizio delle proprie funzioni è a carico dell'Azienda. Per quanto riguarda la responsabilità contabile l'Azienda assume gli oneri relativi alle spese di giudizio nel rispetto della normativa vigente.

2. Ove si apra procedimento penale nei confronti del dott. _____ per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle proprie funzioni, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Azienda ed anticipata da questa.

3. Il rinvio a giudizio del dott. _____ per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle proprie funzioni, purché non commessi in danno dell'Azienda, non costituisce di per sé grave motivo per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 2, del presente contratto.

4. Le garanzie e tutele di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche successivamente all'estinzione del rapporto di collaborazione di cui al presente contratto, semprechè si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.

5. Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del dott. _____ accertati con sentenza ancorché non passata in giudicato. In tale ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio, l'Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del dott. _____ ovvero, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, al ripristino delle anzidette garanzie e tutele.

ART. 5

(Durata e risoluzione del contratto)

1. Fatti salvi i casi di risoluzione anticipata del rapporto e di decadenza dell'incarico di cui al presente articolo, l'incarico medesimo ha durata dal giorno _____ fino al _____ ed è rinnovabile.

2. Il Presidente della Provincia recederà dal rapporto di lavoro di cui al presente contratto in qualsiasi momento prima della sua scadenza, previo provvedimento di revoca dall'incarico eventualmente adottato dalla Giunta provinciale e con effetto dalla data indicata nel provvedimento medesimo.

3. Il dott. _____ potrà recedere dal rapporto di lavoro di cui al presente contratto con preavviso di almeno 60 giorni, da notificarsi al Presidente della Provincia con lettera raccomandata o PEC.. Il termine di preavviso può essere derogato solo con consenso espresso della Giunta provinciale.

4. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di efficacia del presente contratto, la Giunta provinciale provvederà alla verifica dei risultati aziendali conseguiti secondo quanto indicato al precedente articolo 2 e disporrà quindi, con provvedimento motivato, la conferma o la revoca, senza indennizzo alcuno, della nomina entro i tre mesi successivi.

ART. 6

(Assenza di conflitto di interesse)

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 10 del D.lgs. n. 39/2013, è fatto divieto al Direttore generale di svolgere a qualunque titolo e in qualunque forma, attività o professione in favore di istituzioni sanitarie, pubbliche o private, che abbiano rapporti convenzionali con Enti del Servizio sanitario provinciale o in favore di imprese operanti nel settore sanitario che mantengano rapporti contrattuali con i medesimi Enti.

2. Il Direttore generale non può partecipare ad enti, associazioni, organismi comunque denominati, il cui ruolo, l'ambito di attività e le modalità di svolgimento operativo si pongano in conflitto di interessi con la carica di Direttore generale dell'Azienda.

3. L'assenza di conflitto di interessi deve essere garantita dal Direttore generale, ai fini del mantenimento del rapporto contrattuale, anche nei confronti del coniuge, del convivente more uxorio e nel caso di unione civile.

ART. 7
(Norme applicabili)

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

ART. 8
(Registrazione)

Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del dott. _____

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Maurizio Fugatti

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

Trento, _____ 2020